

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Fabio Alesi
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons. Lav.
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. ssa Alessandra Cavagna Cons. Lav.
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Lucia Chiarenza
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Alessandro Crippa Cons. Lav.
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons. Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons. Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Dott. Luca Pirola Cons. Lav.
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons. Lav.
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. ssa Tzvetelina Spassov Esp. Contabile
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Rossella Bonardi
Dott.ssa Cristina Castelli
Dott.ssa Giulia Costa
Dott. Marco Di Stasio
Dott.ssa Carlotta Gelerà
Dott. Fabio Gemelli
Dott. Alberto Mariani
Dott. Alessandro Pozzi
Dott.ssa Camilla Santinoli

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Milano, 24/01/2018

Comunicazione n. 3/2018

Oggetto: Novità in materia di detrazione Iva

Gentili clienti,

la Circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA come modificata dal DL 50/2017.

Con le modifiche apportate all’art. 19 comma 1, **si riduce il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA** relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati. In particolare, è previsto che il diritto alla detrazione **“sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”**.

Un soggetto passivo, quindi, può esercitare il diritto alla detrazione IVA al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Di conseguenza è stato modificato anche l’art. 25 DPR 633/72 concernente il **termine ultimo entro il quale annotare le fatture** relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

La nuova formulazione di tale articolo prevede che la fattura debba essere annotata **“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”**.

L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un **duplice requisito**:

- Presupposto sostanziale: **effettuazione dell’operazione;**
- Presupposto formale: **possesso di una valida fattura d’acquisto.**

Di conseguenza il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo al cessionario/committente si verifichi la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una valida fattura. Da tale momento il soggetto può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta.

Per la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità.

Tale disposizione si applica per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2017, mentre non si applica per la detrazione dell’imposta gravante sul soggetto

passivo relativa ad operazioni la cui esigibilità sia sorta entro il 31 dicembre 2016, anche se le relative fatture siano ricevute successivamente a tale data; per tali ultime operazioni valgono i termini più lunghi della previgente normativa (dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorta).

Alcune ipotesi operative nel caso in cui un imprenditore acquisti dei beni il 20 dicembre 2017 consegnati nello stesso mese:

- 1) Nel caso in cui l'imprenditore **riceva la fattura nel 2017** potrà procedere alla **registrazione di tale documento, al più tardi, entro il 30 aprile 2018**:
 - a) Se la fattura viene **registrata a dicembre**, l'imposta a credito confluisce nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 ovvero relativa al IV trimestre 2017 per soggetti trimestrali;
 - b) Se la fattura viene **registrata nel 2018 (ovviamente non oltre il 30 aprile 2018, per non perdere il diritto alla detrazione)**, detta registrazione deve essere effettuata in un'**apposita sezione del registro IVA degli acquisti** dedicato a tutte le fatture ricevute nel 2017; il credito concorre alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.
- 2) Nel caso in cui per la stessa operazione l'imprenditore **riceva la fattura nel 2018**, potrà procedere alla **registrazione di tale documento, al più tardi, entro il 30 aprile 2019**.
 - a) Se la fattura viene **registrata nel corso del 2018** l'imposta concorre alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese ovvero trimestre di registrazione;
 - b) Se la fattura viene **registrata nel 2019 (ovviamente non oltre il 30 aprile 2019, per non perdere il diritto alla detrazione)**, detta registrazione deve essere effettuata in un'**apposita sezione del registro IVA degli acquisti** dedicata a tutte le fatture ricevute nel 2018; il credito concorre alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 da presentare entro il 30 aprile 2019.

Si ricorda che resta fermo, tuttavia, **l'obbligo in capo al cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge** o "irregolare". In caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, una autofattura dell'operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell'imposta.

È inoltre prevista dall'Agenzia una **clausola di salvaguardia**, in quanto i chiarimenti sono stati forniti dopo la data della prima liquidazione periodica Iva mensile. Vengono fatti salvi, e non saranno quindi sanzionabili, i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica difformi rispetto alle indicazioni fornite con la circolare dell'Agenzia in oggetto.

Da ultimo, l'Agenzia ha previsto la **possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore** entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione **in modo da poter recuperare l'imposta nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini**.

A nostro avviso tale ultima interpretazione di favore dell'agenzia delle entrate avrebbe la portata di vanificare quanto previsto dal nuovo disposto di legge e per tale ragione sul punto si attendono ulteriori chiarimenti.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati